



*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
Servizio centrale camera di commercio - Ufficio B 4

13 DIC 2000

Roma,
prot. n. 652439

ns. rif. 651407/19.6.00

Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
MESSINA
(vs. nota 000931/9.5.00)

Oggetto: d.lgs. n. 507/99 titolo V - Riforma della disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali e rapporto con la normativa sulla levata e pubblicazione dei protesti cambiali.

Con la nota che si riscontra codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo ufficio circa le portate e gli effetti delle modifiche introdotte con gli artt. 28 s.s. d.lgs. n. 507/99 in materia di disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista. In particolare se la depenalizzazione delle fattispecie di reato previste negli artt. 1 e 2 della l. 15 dicembre 1990, n. 386 abbia comportato riflessi anche sulla disciplina del protesto.

Ciò posto si osserva che la legge n. 386/1990, già intervenuta a modificare la disciplina sanzionatoria degli assegni contenuta negli articoli 116 e 116-bis del R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - abrogati - aveva conservato il carattere di illecito penale all'emissione di assegno senza autorizzazione (articolo 1) e all'emissione di assegno senza provvista (articolo 2), introducendo tuttavia una condizione di procedibilità in ordine a quest'ultimo reato. L'esercizio dell'azione penale non poteva infatti avvenire se, nei sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, l'emittente provvedeva al pagamento del titolo, degli interessi, della penale e delle spese di protesto, secondo modalità espressamente regolate dalla legge (articolo 8).

La violazione della pena accessoria del divieto di emettere assegni costituiva ulteriore fattispecie di reato (articolo 7).

In riferimento all'emissione di assegni senza provvista era stato altresì previsto l'obbligo della banca trattaria di revocare l'autorizzazione a emettere assegni al traente a seguito del protesto, e di rilasciare nuova autorizzazione solo dopo il decorso del termine fissato dalla legge; l'inosservanza di tale disposizione da parte della banca lo obbligava a pagare gli assegni emessi fino alla scadenza del termine, anche se privi di provvista (articolo 9).

Secondo la disciplina introdotta con il d.lgs. 507/99 ora vigente, l'emissione di assegno senza autorizzazione (articolo 28) e l'emissione di assegno senza provvista (articolo 29) costituiscono illeciti amministrativi, in relazione ai quali l'applicazione delle sanzioni compete al prefetto del luogo di pagamento (articolo 30).

Tra le due fattispecie risulta connotata di maggiore gravità la prima, punita con una sanzione pecuniaria più elevata.

In riferimento a entrambe le fattispecie il legislatore opportunamente ha diversificato le previsioni sanzionatorie in relazione alla gravità delle condotte: ha distinto infatti la violazione semplice da quella aggravata dalla "reitorazione" ovvero dall'importo dell'assegno superiore a lire venti milioni, prevedendo in tali ipotesi una sanzione più elevata.

Inoltre per entrambi gli illeciti non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981 (si veda comunque la deroga contenuta nelle disposizioni transitorie all'articolo 102).

Con riferimento all'emissione di assegno senza provvista va tuttavia rilevato che le sanzioni amministrative non si applicano nel caso di pagamento tardivo, entro il termine di sessanta giorni, dell'assegno unitamente agli interessi, alla penale e alle spese per il protesto (articolo 33). Tale disposizione riproduce nei contenuti la condizione di procedibilità già disciplinata dall'articolo 5 della legge 386/1990, né risultano mutate le modalità di prova dell'avvenuto pagamento.

Dall'analisi del decreto legislativo, ed in particolare del suo articolo 33, emerge pacificamente che il legislatore, mentre da un lato ha inteso comunque mantenere l'intervento del giudice penale per ipotesi di particolare gravità (art. 32, 37 d.lgs. n. 507/99), non ha invece ritenuto di incidere sulla procedura, di natura squisitamente amministrativa, del protesto, che difatti, anche nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio, continua a costituire lo strumento tipico diretto alla constatazione del commesso illecito. Tanto è vero che il pagamento, entro 60 giorni dalla scadenza del titolo, del capitale, interessi ed eventuali spese per il protesto, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative; che tale pagamento può essere effettuato anche presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto; che la prova all'avvenuto pagamento deve essere fornita, tra gli altri anche a tale pubblico ufficiale. Ne deriva pertanto che la procedura di protesto continua a mantenere una propria autonomia la quale non è stata intaccata dalla depenalizzazione dei reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.

Nel caso di specie, pertanto, il debitore, il quale ha provveduto nei termini previsti dall'art. 33 d.lgs. n. 507/99 ad effettuare il pagamento, potrà non pagare, ai sensi del medesimo articolo, la sanzione amministrativa, ma non evitargli il protesto, qualora effettuato, del quale anzi è tenuto a pagare le spese.

Si osserva infine, che la cancellazione dal registro informatico dei protesti, di cui all'art. 3-bis del d.l. 381/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 480/95, prevista dall'art. 2, comma della legge 14 agosto 2000, n. 235, - che entrerà in vigore dal 27 dicembre 2000 -, si applicherà soltanto alla cambiale e al vaglia cambiario protestati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

